

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 119

A.S. n. 3196: "Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative".

PROROGA DI TERMINI

Novembre 2004

INDICE

Articolo 1 (Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica).....	pag. 1
Articolo 2 (Servizio civile).....	pag. 2
Articolo 3 (Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi).....	pag. 2
Articolo 4 (Ente irriguo umbro-toscano).....	pag. 2
Articolo 5 (Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli)	pag. 3
Articolo 6 (Trattamento di dati personali).....	pag. 5
Articolo 7 (Codice della strada).....	pag. 5
Articolo 8 (Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili).....	pag. 5
Articolo 9 (Fornitura e manutenzione dei locali scolastici).....	pag. 6
Articolo 10 (Personale docente e non docente universitario).....	pag. 7
Articolo 11 (Programma Socrates)	pag. 7
Articolo 12 (Consorzi agrari).....	pag. 8
Articolo 13 (Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud)	pag. 9
Articolo 14 (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti).....	pag. 10
Articolo 15 (Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti).....	pag. 11
Articolo 16 (Canoni demaniali marittimi)	pag. 11
Articolo 17 (Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006).....	pag. 13

Articolo 18 (Proroga dell'incarico ai giudici onorari in scadenza)..... pag. 14

Articolo 19 (Tutela della salute dei non fumatori)..... pag. 15

Articolo 1

(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici di radiologia medica)

L'articolo 1 proroga dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005 l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1, 1-*bis*, 2, 3, 4, 5 e 6, del D.L. 12 novembre 2001, n. 402, termine originariamente già prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 16 del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355.

I commi oggetto della proroga riguardano la possibilità:

- di riammissione in servizio di infermieri e tecnici sanitari di radiologia medica nonché di ricorso - anche al di fuori delle ipotesi previste dal contratto collettivo nazionale integrativo - a rapporti di lavoro a termine con i medesimi soggetti (commi 1, 1-*bis* e 6 del suddetto art. 1);
- di svolgimento - sempre da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica - di prestazioni aggiuntive rese in regime libero professionale e remunerate dal datore (commi da 2 a 6 dell'art. 1).

La norma non è oggetto di analisi in RT, mentre la relazione illustrativa rileva che dalla proroga di cui trattasi non derivano ulteriori oneri di spesa in quanto gli interventi vengono attivati, previa autorizzazione della regione, nei limiti delle risorse finanziarie connesse alle corrispondenti vacanze di organico, sulla base della programmazione triennale.

Nulla da osservare al riguardo, atteso che il nuovo termine è espressamente concesso "nel rispetto" delle norme in materia di assunzioni nel pubblico impiego previste dai provvedimenti di finanza pubblica.

Articolo 2
(Servizio civile)

L'articolo in rassegna provvede a differire al 1° gennaio 2006 il termine relativo all'entrata in vigore delle disposizioni recanti la disciplina del Servizio civile nazionale di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, ad eccezione dell'articolo 3, comma 1 ivi, previsto, per cui resta valido il termine stabilito dalla legge in corrispondenza al 1° gennaio 2005.

Nulla da osservare per i profili di competenza.

Articolo 3

(Direttive per il superamento del regime di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi)

L'articolo prevede il differimento al 31 dicembre 2005 del termine stabilito dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, per l'adozione delle direttive di cui all'articolo 7 del DPR 12 gennaio 1998, n. 37, che prevedono il superamento del regime del nulla osta provvisorio per tutte le attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi non ancora disciplinate da una specifica regola tecnica.

Nulla da osservare al riguardo, trattandosi di disposizione eminentemente ordinamentale.

Articolo 4

(Ente irriguo umbro-toscano)

La disposizione proroga di un anno (dal 7 novembre 2004 al 7 novembre 2005) l'attività dell'ente irriguo di cui alla legge 18 ottobre 1961, n.

1048 e il cui termine ultimo era stato fissato dall'art. 52-*bis*, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

L'onere derivante dalla proroga è pari a 38.734 euro per l'anno 2004 ed a 232.406 euro per l'anno 2005. Alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

La RT si limita ad affermare che la copertura della spesa di 38.734 euro per l'anno 2004 e 232.406 euro per il 2005 è assicurata mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Al riguardo, si osserva che la riduzione operata sull'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, potrebbe compromettere la realizzazione delle finalità perseguite dalla misura in parola. Sul punto appare pertanto necessario che il Governo fornisca le ragioni che consentono di procedere a riduzioni di autorizzazioni di spesa già disposte, precisando altresì se trattasi di stanziamenti aventi o meno natura discrezionale.

Articolo 5

(Credito d'imposta per i giovani imprenditori agricoli)

Il presente articolo proroga il termine iniziale di applicazione della disposizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 3 del d.lgs. n. 99 del 2004 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità, aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g) l), ee) della legge 7 marzo 2003, n. 38), concernente la

concessione di un credito di imposta di importo non superiore a 5.000 euro annui per non più di cinque anni a favore dei giovani imprenditori agricoli che accedono al premio di primo insediamento di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento CE del Consiglio del 17 maggio 1999, n. 1257 del 1999.

La relazione illustrativa al provvedimento evidenzia che la Commissione europea non ha ancora formalizzato il proprio assenso all'agevolazione in parola, e che inoltre non è stato ancora perfezionato lo schema di decreto attuativo; la norma pertanto intende differire il termine di vigenza di detto credito per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 (il precedente intervallo temporale era dal 2004 al 2008).

Sempre la relazione illustrativa asserisce che la copertura finanziaria del provvedimento è fornita dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 228 del 2001.

La relazione illustrativa non provvede quindi ad alcuna quantificazione dell'onere, in quanto la copertura recata dal citato d.lgs. n. 228 del 2001 sarebbe "a carattere continuativo".

Al riguardo, rinviando per gli aspetti inerenti alla quantificazione del credito di imposta alle osservazioni a suo tempo formulate in occasione dell'esame del citato d.lgs. n. 99 del 2004¹, è opportuno che il Governo garantisca la capienza dello stanziamento utilizzato, in particolare per l'anno 2009, escludendo che l'autorizzazione di spesa recata dal d.lgs. n. 228 del 2001 sia già stata utilizzata per altri provvedimenti, gravanti su detto esercizio.

¹ Si veda la Nota di lettura n. 86 del marzo 2004. In particolare i rilievi di quantificazione vertevano sull'estensione soggettiva dell'agevolazione, sull'esclusione del credito d'imposta da ogni forma di imposizione fiscale e sulle modalità di copertura a valere sulla richiamata autorizzazione di spesa.

Articolo 6

(Trattamento di dati personali)

L'articolo in esame proroga i termini per l'adeguamento dei sistemi di trattamento dei dati personali alle misure minime di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). La RT non esamina la norma, mentre la relazione illustrativa dà conto della circostanza che trattasi di adempimenti complessi, specie per quanto riguarda l'adeguamento degli strumenti elettronici, che richiedono la predisposizione di un sistema di protezioni e chiavi d'accesso ancora in fase di realizzazione.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 7

(Codice della strada)

L'articolo dispone il differimento di alcuni termini relativi ai requisiti degli autoveicoli e dei rimorchi.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 8

(Individuazione degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili)

La norma proroga al 30 giugno 2005 il termine, recato dall'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per l'individuazione, mediante

uno o più regolamenti governativi, degli enti e organismi pubblici ritenuti indispensabili e, quindi, da non sopprimere.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, si evidenzia che la RT riferita alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, pur non specificando gli effetti finanziari della norma, li considerava congiuntamente ad altri articoli della legge quantificando risparmi per gli anni dal 2002 al 2004. In seguito all'ulteriore proroga, la RT al D.L. n. 147 del 2003 asseriva che nel 2004, per effetto della proroga allora disposta, si sarebbero dovuti manifestare sia i risparmi originariamente previsti per il 2003 (29,5 mln di euro) che quelli previsti per il 2004 (79 mln di euro). Appare pertanto necessario un chiarimento al riguardo.

Articolo 9

(Fornitura e manutenzione dei locali scolastici)

L'articolo, per permettere la completa utilizzazione delle risorse stanziato per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, attribuisce alle regioni la facoltà di fissare una nuova scadenza del termine del 31 dicembre 2004 indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265. Il nuovo termine, comunque, non potrà essere successivo al 31 dicembre 2005 e solo per le opere di edilizia scolastica comprese nei programmi di intervento.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che le opere per l'adeguamento degli edifici scolastici sono effettuate nell'ambito delle risorse disponibili, non vi è nulla da osservare.

Articolo 10

(Personale docente e non docente universitario)

L'articolo è volto a neutralizzare gli effetti relativi agli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti per il personale non contrattualizzato previsti dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dall'applicazione del CCNL del personale tecnico e amministrativo, ai fini della determinazione del limite del 90 per cento previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, quale livello massimo di spesa per il personale sul totale dei trasferimenti statali disposti annualmente attraverso il fondo di finanziamento ordinario.

Si fa presente che il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 dispone che dalla disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce della predetta clausola di invarianza degli oneri.

Articolo 11

(Programma Socrates)

L'articolo autorizza l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione educativa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 luglio 199, n. 258 ad avvalersi ancora, per la realizzazione del programma *Socrates*, del personale a tempo determinato con contratti in scadenza nel 2005, sino al termine del detto anno.

La RT determina l'ambito soggettivo della misura in n. 29 unità, stimandone il costo complessivo per un importo pari a 48.200 euro limitato al periodo 5/12-31/12 del 2005 e segnalando, altresì, che tale proroga non dovrebbe comunque comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, poiché gli stessi ricadrebbero nell'ambito del finanziamento del medesimo programma comunitario.

In linea preliminare sarebbe opportuna l'acquisizione di elementi di dettaglio circa i determinanti degli oneri indicati in RT, sia con riferimento alle qualifiche rivestite dalle unità in questione che, conseguentemente, in ordine alle corrispondenti retribuzioni.

Per i profili di interesse, occorrerebbe inoltre acquisire rassicurazioni dal Governo circa l'assenza di oneri riflessi, derivanti anche dalla mera anticipazione dei trattamenti da corrispondere agli interessati a valere sulle risorse dell'ente, da cui potrebbero ingenerarsi oneri in relazione ai conseguenti effetti di cassa.

Inoltre, come segnalato in altre occasioni, appare utile una stima degli eventuali oneri di funzionamento aggiuntivi per l'istituto (es. postazioni di lavoro, locali, spese d'ufficio) in corrispondenza al rinnovo dei contratti. La RT, infatti, fornisce assicurazione esplicita che risultano a carico del programma i soli oneri di personale, affermandosi, al tempo stesso, che il Programma comunitario Socrates sarebbe "totalmente finanziato dall'Unione europea".

Articolo 12 *(Consorti agrari)*

L'articolo 10 contiene la proroga del precedente termine già stabilito dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410, per procedere, da parte dell'autorità di vigilanza, alla revoca dell'autorizzazione all'attività per i consorzi in liquidazione coatta amministrativa. La relazione tecnica non considera la

norma, mentre la relazione illustrativa precisa solo che la proroga si rende necessaria per consentire il completamento dell'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, allo scopo di favorire l'attuazione dei programmi di risanamento.

Nulla da osservare al riguardo.

Articolo 13

(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud)

L'articolo proroga dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005 il termine per la presentazione delle istanze da parte dei creditori per la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui alla delibera CIPE n. 157 del 1987 (si tratta dei progetti ex Agensud).

La RT non esamina la norma.

La relazione illustrativa asserisce che tale proroga rappresenta una indubbia convenienza per l'amministrazione, atteso che la disposizione prorogata contiene entro il limite del 25% le pretese di maggiori compensi e che fissa al 5% annuo la maggiorazione forfetaria comprensiva di rivalutazione monetaria e di interessi, i quali assumerebbero altrimenti un valore ben maggiore, considerando il livello raggiunto dai tassi nel corso degli anni '80 e l'applicazione dei consueti criteri riconosciuti in via giudiziaria in materia di interesse e rivalutazione monetaria². La relazione illustrativa conclude escludendo oneri per il bilancio dello Stato.

² V. sentenza n. 1712 del 1995 delle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

Premesso che la disposizione è stata oggetto di varie proroghe (da ultimo, con l'articolo 18 del decreto-legge n. 355 del 2003, che prorogò il termine dal 31 dicembre 2003 al 31 dicembre 2004) e che per alcune fattispecie (lodo arbitrale o sentenza giurisdizionale non definitiva) la normativa vigente consente di elevare il limite per la definizione transattiva fino ad un massimo del 50% (e non soltanto del 25%) dell'importo riconosciuto, si ricorda che, in risposta alla richiesta espressa da questo Servizio in ordine all'acquisizione di informazioni e dati circa gli effetti finanziari delle transazioni perfezionate alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 355 del 2003, il Governo ha ribadito³ che la norma non comporta ulteriori oneri, giacché i criteri di soluzione delle controversie risultano vantaggiosi per l'amministrazione. Infatti, l'applicazione dei consueti criteri riconosciuti in via giudiziaria avrebbe determinato un onere di quasi il doppio o il triplo rispetto a quello atteso dalla proroga.

Al riguardo, il Governo dovrebbe assicurare che le motivazioni prima citate a sostegno della non onerosità della disposizione risultino tuttora confermate.

Articolo 14

(Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti)

Il termine per l'adeguamento da parte delle esistenti strutture turistico - alberghiere alle prescrizioni antincendio di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica approvata con D.M. 9 aprile 1994 è prorogato dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2005.

³ V. nota trasmessa dal Governo il 20 gennaio 2004 alla 5^a Commissione permanente del Senato della Repubblica.

La relazione illustrativa spiega che tale proroga sarebbe necessaria per concedere agli operatori un congruo periodo per poter eseguire i lavori richiesti con la gradualità sufficiente a mantenere in funzione le strutture ricettive.

Non vi sono rilievi da formulare per quanto di competenza.

Articolo 15

(Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti)

L'articolo differisce al 31 dicembre 2004 il termine per l'individuazione degli enti pubblici ai quali applicare le misure di razionalizzazione previste dal decreto legislativo n. 419 del 1999, originariamente fissato al 30 giugno 2001.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti dal Governo circa gli effetti finanziari della disposizione, atteso che dalle analoghe disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 della legge finanziaria per il 2002 discendevano effetti finanziari in termini di maggiori risparmi, per il triennio 2002-2004.

Articolo 16

(Canoni demaniali marittimi)

Con il presente articolo si proroga il termine di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge n. 269 del 2003, concernente la rideterminazione dei canoni demaniali marittimi.

Si tratta del termine di scadenza entro il quale doveva essere presentato il decreto interministeriale che avrebbe assicurato maggiori entrate non inferiori a 140 mln di euro, originariamente fissato al 30 giugno 2004; con il decreto-legge n. 168 del 2004 il medesimo termine era stato differito al 30 ottobre 2004.

Con la norma in esame si differisce ulteriormente tale termine al 15 dicembre 2004 al fine, come esplicitato dalla relazione illustrativa, di consentire di ultimare i lavori da parte del tavolo tecnico che sta procedendo alle verifiche con gli enti locali e con le organizzazioni rappresentative del settore, nonché per evitare che alla scadenza del 30 ottobre i canoni attuali dovessero essere incrementati automaticamente del 300%.

L'articolo non è considerato dalla RT.

Al riguardo, si osserva che la norma originaria, inserita nel provvedimento "collegato" alla manovra di finanza pubblica per il 2004, impegnava il Governo a reperire maggiori entrate non inferiori a 140 mln di euro, con il decreto interministeriale da adottare entro il termine citato, in mancanza del quale si prevedeva l'incremento dei canoni per la concessione di uso, nella misura prevista dalle tabelle allegate al DM 342/1998, del 300%, con effetto dal 1° gennaio 2004.

A fronte dell'ulteriore differimento del termine finale in discorso (pur in presenza della clausola di rivalutazione automatica dei canoni per la concessione d'uso), occorre valutare gli eventuali effetti finanziari, in particolare di cassa. Occorre infatti verificare, pur scontando la retroattività al 1° gennaio 2004 del decreto da adottare, se saranno sufficienti gli ultimi giorni di dicembre per introitare le maggiori somme stimate, che dal punto di vista contabile sono considerate nei saldi finanziari 2004 definiti con la manovra varata nello scorso anno.

Articolo 17

(Programma operativo assistenza tecnica e azioni di sistema 2000-2006)

La norma dispone la proroga, dal 2004 al 2006 del termine di cui all'articolo 80, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 inerente l'autorizzazione al fondo di rotazione politiche comunitarie ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2000-2006.

La relazione tecnica non considera la norma, mentre la relazione illustrativa specifica che detta proroga è dettata dalla necessità di fronteggiare eventuali temporanee crisi di liquidità nella disponibilità di fondi per effettuare pagamenti sul Programma comunitario di assistenza tecnica obiettivo 1, 2000/2006, al fine di evitare così ritardi di pagamento a terzi, con effetti onerosi a carico del bilancio, ma anche di non ritardare la rendicontazione della spesa sostenuta per evitare disimpegno di risorse a fine di ogni anno.

Viene altresì precisato che l'anticipazione non comporta oneri da coprire sul bilancio dello Stato, in quanto essa, che sarebbe comunque eventuale e di entità relativamente modesta secondo la relazione (qualche decina di euro), avrebbe una durata non superiore a sessanta giorni, vale a dire i tempi strettamente necessari di rimborso dei pagamenti da parte dell'Unione europea.

Va segnalato, per i profili di interesse, che la misura in rassegna determina, - come peraltro espressamente riconosciuto in relazione illustrativa - effetti di cassa, a cui potrebbero correlarsi maggiori oneri in conto interessi per il bilancio dello Stato.

Nel dettaglio, si rileva che l'impatto sul fabbisogno, con gli effetti indiretti per il bilancio, non è immediatamente riconoscibile nel flusso pagamenti/incassi registrato nel

Conto riassuntivo Tesoro al 31 dicembre del 2003 che, nonostante un saldo contabile positivo tra il volume di erogazioni nell'anno (pari a 3.595 milioni di euro) a fronte di corrispondenti incassi (per 4.817 milioni di euro), non fornisce puntuali indicazioni sull'ammontare delle partite riconducibili al programma di cui trattasi.

In proposito, per inciso, è il caso di osservare che, ben oltre la durata del deflusso, influisce sulla grandezza in questione la dimensione quantitativa dello stesso, il cui impatto sul dato del fabbisogno di cassa del settore statale è, peraltro, decisamente condizionato dalla liquidità del sistema al momento della singola erogazione.

Pertanto, nel presupposto che la misura in questione determini comunque effetti di cassa e che, correlativamente, risultino esservi con ogni probabilità componenti di spesa riflesse nella gestione del bilancio in corrispondenza alla maggiore copertura, appare necessario acquisire dal Governo puntuali chiarimenti sull'impatto quantitativo della misura, in ordine sia al volume dei pagamenti stimati per gli anticipi sia all'onere corrispondente che ne deriverebbe in connessione all'adeguamento delle modalità di copertura. Al momento, entrambe le componenti risultano sostanzialmente prive, come accennato, di una sia pure approssimativa stima.

Articolo 18

(Proroga dell'incarico ai giudici onorari in scadenza)

La disposizione indicata al comma 1 provvede alla proroga al 31 dicembre 2005 del termine del mandato assegnato ai giudici onorari aggregati previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 luglio 1997, n. 276, fermo restando la possibilità di revoca e rinnovo dell'incarico dal parte del Ministro della Giustizia in relazione alla procedura stabilita dal comma 4 del medesimo articolo.

Al comma 2 è stabilito che i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari aventi il mandato in scadenza al 31 dicembre 2004, per i quali non sussistano i requisiti per la conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 recante norme sull'ordinamento giudiziario, siano prorogati fino al 31 dicembre 2005.

La RT non esamina l'articolo.

In proposito, nulla da osservare.

Articolo 19

(Tutela della salute dei non fumatori)

Il *dies a quo* saranno operativi una serie di divieti ed obblighi attinenti alla tutela della salute dei non fumatori (estensione dei luoghi nei quali sarà vietato fumare, obbligo per i pubblici esercizi e i luoghi di lavoro di dotarsi di impianti di ventilazione e ricambio d'aria ecc.) viene prorogato dal 29 dicembre 2004 al 10 gennaio 2005.

La relazione illustrativa spiega che tale limitata proroga è legata al timore da parte dei titolari di pubblici esercizi di interventi ispettivi e misure sanzionatorie proprio nel periodo delle festività natalizie.

Al riguardo, occorrerebbe ottenere l'avviso del Governo in ordine ai possibili risvolti in termini di minori entrate a titolo di sanzioni amministrative, sia pure valutabili come eventuali e di ammontare estremamente contenuto.

